



SENT. N. 199/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere relatore

Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **23801** del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione

Piemonte, nei confronti di C.S. (cod. fisc.

omissis), nato a *omissis* il *omissis* e residente in

omissis, via *omissis* n. 3, in proprio e nella qualità di titolare e

rappresentante legale dell'impresa individuale C.S. (ora

cessata), già corrente in *omissis*, via *omissis* n. 24.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 16 ottobre 2024, con l'assistenza del

Segretario Francesca Campana, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe

Maria Mezzapesa, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale

Marco Mormando, come da verbale.

Nessuno costituito in giudizio.

Esaminati gli atti.

	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato il	
	convenuto in epigrafe indicato, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità	
	amministrativo contabile, condannandolo al risarcimento per l’importo	
	complessivo di euro 44.712,03, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di	
	seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da	
	Finpiemonte, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del	
	Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni	
	debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di	
	mancate restituzioni di finanziamenti erogati.	
	3. Dall’istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.	
	3.1. Con nota del 6 novembre 2014, Finpiemonte comunicava alla DITTA	
	C, la concessione di un finanziamento complessivo di euro 71.500,00	
	nell’ambito del programma degli interventi in materia di sviluppo e	
	qualificazione delle piccole imprese artigiane, previsto dalla L.R. 14 gennaio	
	2009, nr. 1, di cui euro 50.050,00 a carico di fondi regionali da erogare con	
	tasso di interesse nullo.	
	Nel dettaglio, veniva accolta la domanda di finanziamento di detta impresa	
	per la realizzazione di un programma i cui costi complessivi venivano indicati	
	in un pari importo necessario per l’acquisto di macchinari, impianti tecnici e	
	automezzi allestiti (per euro 21.400,00), nonché di arredi strumentali (per euro	
	10.450,00), attrezzatura, apparecchiature informatiche e programmi	
	- pag. 2 di 14 -	

	applicativi (per euro 21.230,00) e avviamento commerciale (per euro	
	20.920,00) con un aggiunta di costi per commissioni di garanzie per euro	
	1.000,00.	
	Il finanziamento veniva richiesto con l’obiettivo di avviare una nuova impresa	
	artigiana avente ad oggetto l’attività di riparazione di impianti elettrici e di	
	alimentazione per autoveicoli da intraprendere presso la sede in Biella (BI),	
	via <i>omissis</i> n. 24.	
	Il finanziamento veniva erogato in data 29 dicembre 2014.	
	3.2. Il 5 novembre 2015 la DITTA C. veniva cancellata dal Registro	
	delle imprese e il 29 gennaio 2017 scadeva il termine per la presentazione del	
	rendiconto finale delle spese sostenute, da produrre al Gruppo tecnico di	
	valutazione nei trenta giorni successivi alla data di conclusione del progetto	
	oggetto di finanziamento pubblico (termine indicato anche nella domanda	
	sottoscritta da C.S.).	
	3.3. Alla luce delle circostanze fin qui illustrate e atteso il perdurare della	
	mancata rendicontazione in ordine all’impiego del finanziamento erogato, con	
	lettera del 13 marzo 2017, Finpiemonte comunicava all’impresa in persona	
	del titolare C.S. l’avvio del procedimento di revoca totale	
	dell’agevolazione integrandosi le ipotesi che ai sensi del punto 10 del	
	programma prevedevano la revoca totale del finanziamento e, in particolare	
	per <i>“la cessazione dell’attività e la mancata presentazione della</i>	
	<i>rendicontazione finale”</i> .	
	Ad essa, in assenza di presentazione di alcuna controdeduzione entro i termini	
	dati, faceva seguito il provvedimento del 24 novembre 2017 di revoca del	
	finanziamento con intimazione alla la restituzione dell’agevolazione	
	- pag. 3 di 14 -	

	indebitamente fruita, maggiorata secondo quanto previsto dal punto 10 del	
	bando, per un importo complessivo di euro 44.712,03, di cui euro 43.418,80	
	quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed	
	euro 1.293,23 quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso d'interesse	
	legale vigente alla data dell'erogazione, per il periodo intercorso tra la data di	
	valuta dell'erogazione (29 dicembre 2014) e la data dell'adozione del	
	provvedimento di revoca (24 novembre 2017).	
	3.4. Con nota del 4 agosto 2020 Finpiemonte effettuava un primo tentativo di	
	richiesta a C.S. di pagamento dell'importo complessivo di euro	
	44.712,03, con contestuale messa in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. che	
	non giungeva al destinatario in quanto indirizzata presso una residenza da cui	
	il destinatario si era già trasferito.	
	Con successiva nota del 2 novembre 2020 Finpiemonte S.p.A. inviava a	
	C.S. una seconda analoga richiesta di pagamento con contestuale	
	messa in mora indirizzata presso la residenza del destinatario con formazione	
	della compiuta giacenza il 19 dicembre 2020.	
	3.5. Finpiemonte ha comunicato, tra l'altro, che l'impresa beneficiaria aveva	
	versato solo le prime due rate del piano di ammortamento e un acconto sulla	
	terza rata, con ultimo pagamento eseguito il 7 marzo 2016.	
	È stato quindi confermato che, alla data odierna, il credito residuo vantato nei	
	confronti di C.S. ammonta complessivamente ad euro 44.712,03,	
	di cui euro 43.418,80 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato	
	con fondi regionali ed euro 1.293,23 quali oneri di agevolazione.	
	3.6. La banca cofinanziatrice ha comunicato il 15 luglio 2020 il passaggio a	
	perdita del credito ritenendo concluse le attività di recupero.	
	- pag. 4 di 14 -	

	Sarebbe in corso di formalizzazione un accordo di indennizzo che, per la	
	posizione in esame, dovrebbe prevedere il riconoscimento da parte di Intesa	
	Sanpaolo in favore di Finpiemonte S.p.A. di un importo pari al 50% del	
	credito capitale, per euro 21.709.40.	
	4. Espletata l'attività di indagine, ritenendo le condotte descritte	
	corrispondenti a una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura	
	contabile ha emesso invito a dedurre nei confronti dell'odierno convenuto che	
	non ha presentato deduzioni, né si è avvalso della facoltà di essere sentito	
	personalmente.	
	5. La Procura contabile, per i motivi in punto di diritto contenuti nell'atto di	
	citazione e di seguito sinteticamente riportati, ha ritenuto sussistere tutti i	
	presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei	
	confronti del convenuto.	
	5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il	
	soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto all'ente	
	concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, sulla base della	
	consolidata giurisprudenza in materia.	
	5.2. Risulterebbe poi assodata nella ricostruzione offerta nell'atto di citazione,	
	ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia	
	di erogazione di fondi comunitari, l'antigiuridicità della condotta tenuta dal	
	convenuto C.S., in proprio e nella qualità di titolare e	
	rappresentante legale dell'impresa individuale C.S. (ora	
	cessata), che sarebbe consistita nella omessa rendicontazione dell'utilizzo del	
	finanziamento ricevuto, e a cui si sarebbe aggiunta la perdita della qualifica di	
	impresa artigiana per cessazione dell'attività prima dell'approvazione della	
	- pag. 5 di 14 -	

	rendicontazione, unitamente all’omessa restituzione integrale del	
	finanziamento e dei relativi oneri a seguito del provvedimento di revoca	
	adottato da Finpiemonte il 24 novembre 2017.	
	5.3. Il nesso di causalità sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, tra la	
	condotta antigiuridica del medesimo e il danno erariale arrecato con la	
	fruizione indebita del finanziamento. Il convenuto, infatti, non si sarebbe	
	attivato, come avrebbe dovuto, al fine di assicurare che l’investimento	
	programmato venisse realizzato, nella consapevolezza di violare gli obblighi	
	ritenuti essenziali dal bando, alla luce del quadro fattuale cristallizzato nei	
	provvedimenti di revoca di Finpiemonte.	
	5.4. L’importo complessivo del danno contestato è di euro 44.712,03 di cui	
	euro 43.418,80 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con	
	fondi regionali ed euro 1,293,23 quale agevolazione, ferma restando la	
	pendenza della possibilità che la banca possa versare a Finpiemonte S.p.A. un	
	indennizzo di euro 21.709,40 correlato a tale specifica posizione come	
	indicato in punto di fatto, di cui se ne potrà tener conto in sede di esecuzione.	
	5.5. L’elemento soggettivo sarebbe per la Procura contabile il dolo o, in via	
	meramente subordinata, la colpa grave, atteso quanto emerso con riferimento	
	alla condotta e sopra riportato.	
	6. All’udienza del 17 gennaio 2024, il Collegio, rilevato che non risultavano	
	rispettati i termini posti dall’art. 88, comma 3, c.g.c., ha disposto nuovo	
	termine per la Procura Regionale al fine della rinnovazione della notificazione	
	al convenuto in giudizio dell’atto di citazione e dell’ordinanza a verbale,	
	rinviano la discussione all’udienza del 16 ottobre 2024.	
	7. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il	
	- pag. 6 di 14 -	

	Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia del	
	convenuto, considerata la regolarità delle notificazioni.	
	Nel merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le	
	conclusioni già rassegnate.	
	Nessuno presente per il convenuto.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, così	
	come riportato in epigrafe nell’atto di citazione, che non risulta costituito	
	nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di	
	fissazione dell’udienza.	
	2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità	
	di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere	
	accolta.	
	Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come	
	descritti in citazione e richiamati in narrativa.	
	Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli	
	soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.	
	2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo	
	ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base	
	al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., <i>ex plurimis</i> ,	
	Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord.	
	n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).	
	Come ricordato recentemente da questa Sezione, “ <i>il privato percettore di</i>	
	- pag. 7 di 14 -	

siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)” (Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n.97/2023).

Nel caso di specie, dunque, appare evidente l'instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati, con riguardo al convenuto in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa.

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile, nelle proprie pronunce, ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego della stessa.

Del resto, come correttamente sostenuto nell'atto di citazione, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un'indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l'impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse

nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.

In sintesi, violando le previsioni del bando, l'impresa non ha presentato nei termini, né successivamente, la rendicontazione finale, non dando atto quindi del soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il contributo era stato erogato, con ciò frustrando le finalità che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento. Trattasi di condotta che, unitamente alla circostanza della perdita della qualifica di impresa artigiana per cessazione dell'attività prima dell'approvazione della rendicontazione, ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo erogato e non restituito.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da*

un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d'industries de l'Indre* C465/10).

2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica del convenuto, che ha presentato la domanda di finanziamento ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando, e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

2.4. Quanto all'elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare di un'impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da ultimo, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n.196/2009 (Allegato 1 "Principi contabili generali") in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, sentt. n.143/2007 e n.358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015).

Nella specie, peraltro, risulta chiaramente come la condotta del convenuto si sia contraddistinta, non solo per la cosciente violazione delle disposizioni previste dal bando, ma anche, per tutto quanto sopra illustrato, anche per il consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute, non essendosi dato atto dell'utilizzo delle stesse per le finalità per cui erano state destinate.

2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento mai restituito, per complessivi euro 44.712,03 di cui euro

	43.418,80 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi	
	regionali ed euro 1,293,23 quale agevolazione, ferma restando la pendenza	
	della possibilità che la banca possa versare a Finpiemonte S.p.A. un	
	indennizzo di euro 21.709,40 correlato a tale specifica posizione come	
	indicato in punto di fatto, di cui si dovrà tener conto in sede di esecuzione.	
	3. In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta causativa	
	del danno contestato per l'importo complessivo di euro 44.712,03,	
	compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione dolosa, o	
	quanto meno gravemente colposa della stessa, caratterizzata dalla consapevole	
	inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti.	
	L'importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere	
	conto dell'eventuale parziale refusione in sede di esecuzione, nei termini già	
	indicati.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, dichiara la contumacia del convenuto e	
	definitivamente pronunciando, condanna C.S., in proprio e nella	
	qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale C.	
	S. (ora cessata), al pagamento, in favore di FINPIEMONTE S.p.A., di	
	complessivi euro 44.712,03 (quarantaquattromilasettecentododici/03),	
	comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dai singoli	
	pagamenti dei contributi percepiti al saldo.	
	Condanna il medesimo convenuto, al pagamento delle spese di giudizio in	
	- pag. 12 di 14 -	

favore dell'Erario, liquidate in euro 474,80 (quattrocentosettantaquattro/80).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024, con
l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere estensore

Cristiano BALDI	Consigliere
-----------------	-------------

Il Giudice estensore

Il Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza. Torino,

28/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente